

# TI\_GERICHTE 42.2024.4 vom 18. März 2024

TI Tribunale d'appello, 2024-03-18, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_42.2024.4](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_42.2024.4)

FR: TI\_GERICHTE 42.2024.4 du 18 mars 2024

IT: TI\_GERICHTE 42.2024.4 del 18 marzo 2024

## Erwägungen

### E. 3

Las). Relativamente alle prestazioni ordinarie l'art. 18 Las enuncia: " Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d'intervento ai sensi dell'art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1) Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente. (cpv. 2)." Ai sensi dell'art. 22 Las il reddito disponibile residuale è quello definito dagli art. da 5 a 9 Laps, tenuto conto di alcune deroghe di cui all'art. 22 Las e corrisponde alla differenza tra la somma dei redditi computabili - art. 22 Las e 6 Laps - e la somma delle spese computabili - art. 22 Las e 7-9 Laps - delle persone componenti l'unità di riferimento. Ex art. 19 Las, concernente la soglia di intervento, poi: " La soglia d'intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga all'art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale." 2.3. L'art. 33 Las prevede che le prestazioni assistenziali corrisposte a maggiorenni vanno rimborsate: a) quando vengono effettuati dei versamenti a titolo di anticipo su prestazioni assicurative non ancora corrisposte, al momento in cui tali prestazioni saranno esigibili. L'autorità può parimenti esigere che le si versino direttamente gli arretrati (art. 32 Laps); b) in caso di acquisizione di una sostanza rilevante; c) in caso di eredità lasciata dal beneficiario deceduto. Giusta l'art. 35 cpv. 1 Las non vi è obbligo di rimborso per le prestazioni assistenziali per il beneficiario di prestazioni assistenziali da lui ottenute prima dell'età di 18 anni compiuti (lett. a); (lett. b abrogata); per le prestazioni assistenziali ottenute nel quadro dell'inserimento sociale e professionale previsto dal Capitolo IIa (lett. c). Ai sensi dell'art. 42 Las, concernente la prescrizione, il diritto di rimborso e l'azione di regresso si prescrivono dopo un anno dal giorno in cui l'Autorità Cantonale ha avuto conoscenza dei diritti dello Stato e, in ogni caso, dopo dieci anni dal giorno in cui la prestazione assistenziale è stata corrisposta. L'art. 43 Las enuncia che l'Autorità cantonale può rinunciare totalmente o parzialmente al rimborso o al regresso se le circostanze lo giustificano. L'art. 43 Las è ad ogni modo una mera disposizione potestativa (cfr. STF 8C\_418/2020 del 7 settembre 2020 consid. 6.4.). 2.4. A proposito dell'art. 33 Las, nel Messaggio 5250 dell'8 maggio 2002 relativo alla Modifica della legge sull'assistenza sociale, il Consiglio di Stato si era così espresso: " Il nuovo art. 33, rispetto a quello attualmente in vigore, limita e precisa le circostanze nelle quali sussiste un obbligo di rimborso delle prestazioni assistenziali, in adeguamento alla prassi già attualmente diffusa (e in riferimento alle norme della CSIAS riviste nel 1998 e nel 2000): sono considerate unicamente le situazioni in cui le prestazioni assistenziali sono versate quali anticipo su prestazioni assicurative e i casi di acquisizione di sostanza (vincite, eredità). Si tratta, come raccomanda la CSIAS, di non scoraggiare il reinserimento professionale e la riconquista dell'autonomia con la minaccia di pignorare il salario per rimborsare le prestazioni assistenziali (evitare la cosiddetta - trappola della povertà)." Nel suo rapporto del 5

novembre 2002 la Commissione della gestione e delle finanze aveva al riguardo rilevato: " Il nuovo art. 33 limita e precisa le circostanze nelle quali sussiste un obbligo di rimborso delle prestazioni assistenziali. In base alle direttive della COSAS il rimborso deve avvenire nei seguenti casi: - prestazioni di sostegno sociale indebitamente percepite; - versamenti a titolo di anticipo su prestazioni assicurative non ancora corrisposte; - eredità lasciata dal beneficiario deceduto; - acquisizione di una sostanza rilevante durante il periodo in cui sono state versate delle prestazioni di sostegno sociale o successivamente, durante il periodo di prescrizione previsto dalla legislazione cantonale. " Nel rapporto del 28 giugno 2017 della Commissione della legislazione sull'iniziativa parlamentare elaborata 20 giugno 2016 IE462 presentata nella forma elaborata da Amanda Rückert e cofirmatari per prolungare la prescrizione nel diritto di chiedere il rimborso delle prestazioni assistenziali, figurano in particolare le seguenti considerazioni: " (...) Il Direttore ha sottolineato come la questione del rimborso tocca tutte le prestazioni sociali e in generale le assicurazioni sociali e che il termine di cinque anni è un termine generale sia a livello federale che cantonale. Importante è sottolineare che il servizio prestazioni gestisce le richieste di assistenza sociale fornisce una prima consulenza personalizzata, previo consegna la lista della documentazione necessaria, fissando in seguito un appuntamento presso lo Sportello Laps del proprio comprensorio. Il Cantone tiene conto delle raccomandazioni e delle norme per il calcolo dell'aiuto sociale, edite dalla Conferenza svizzera delle istituzioni d'azione sociale (COSAS). Gli importi riconosciuti e le disposizioni specifiche per il Ticino sono pubblicati annualmente sul Bollettino ufficiale L'assistenza sociale prevede una prestazione ordinaria, ovvero che possa coprire il fabbisogno di base calcolato sulla base della propria situazione familiare e personale. Ad essa alla possono essere aggiunte delle prestazioni speciali per far fronte a bisogni particolari o puntuali della persona. Quest'ultima per beneficiare dell'assistenza sociale deve collaborare attivamente, fornendo tutte le informazioni del caso per stabilire il diritto alla prestazione o se alternativamente intraprendere un percorso di inserimento sia esso sociale o professionale. In caso di indicazioni non conformi o di mancata collaborazione, possono essere applicate delle sanzioni pecuniarie sottoforma di riduzione della prestazione e nei casi più gravi è prevista la possibilità di sospendere la prestazione. Tra gli obiettivi principali dell'assistenza sociale - oltre a garantire il minimo vitale - vi è anche quello di favorire l'inserimento sociale e professionale per far sì che la persona che fa capo a questo aiuto statale possa fare a meno della prestazione assistenziale. Si distinguono dunque due percorsi di inserimento: ■ professionale : per i beneficiari di prestazioni che dimostrano di poter rientrare nel mondo del lavoro in tempi brevi ■ sociale : per i beneficiari che non sono in grado di accedere al mercato del lavoro, ma che aspirano a una maggiore autonomia economica-sociale o ancora che necessitano di un periodo di accompagnamento. Cionondimeno dopo i 18 anni d'età compiuti chi ha ottenuto prestazioni di sostegno sociale, è tenuto a rimborsarle quando la sua situazione economica risulti consolidata e le sue condizioni di vita siano sufficientemente agiate, ma che non di meno non compromettano la sua indipendenza e possa indurla a ritornare a richiedere tale aiuto al Cantone. In ogni caso i principali motivi per cui lo Stato si mette a capo di un'azione di rimborso sono: - le prestazioni indebitamente percepite (casi di abuso come ad es. stipendio in nero – art. 36 LAS) - le prestazioni anticipate in attesa di altre prestazioni assicurative (art. 33 a) LAS) - l'acquisizione di sostanza rilevante o un'eredità lasciata dal beneficiario di prestazioni - un'eredità lasciata dal beneficiario deceduto (art.33 c) LAS) Vi è poi la questione di coloro che richiedono una prestazione assistenziale essendo proprietari di immobili (art.44 LAS). In questo caso l'Ufficio chiede – a titolo cautelativo –

la costituzione di un'ipoteca legale sull'immobile. Nei casi appena elencati portano a un incasso complessivo di 1.6 milioni di franchi, cifra contenuta in quanto le differenti situazioni degli assistiti si risolvono lentamente e con difficoltà. Se una persona rientra nel mondo del lavoro (o se si assiste a uno dei casi sopra citati) è tenuta a rimborsare le prestazioni assistenziali nella misura in cui si rileva un cambiamento rilevante nella sua situazione economica. Infatti se rientra nel mondo del lavoro, ma il rimborso implicherebbe un ritorno allo stato di precarietà e conseguentemente a domandare nuovamente una prestazione assistenziale, lo Stato rinuncia al rimborso. Art. 43 LAS L'autorità cantonale può rinunciare totalmente o parzialmente al rimborso o al regresso se le circostanze lo giustificano (...)" Questa Corte rammenta che, in ogni caso, l'art. 43 Las è una mera disposizione potestativa (cfr. STF 8C\_418/2020 del 7 settembre 2020 consid. 6.4). 2.5. Le linee guida della Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale (CSIAS), valide dal 1° gennaio 2021 (cfr. <https://skos.ch/it/norme-csias/consultare-le-norme>), al p.to E.2.2., concernente il concetto di anticipo di prestazioni in relazione alle prestazioni percepite debitamente, prevedono: " 1 Le prestazioni in entrata corrisposte retroattivamente da terzi sono poste in compensazione sulle prestazioni anticipate dall'aiuto sociale. 2 Possono essere poste in compensazione solo le prestazioni del medesimo genere e riferite al medesimo lasso di tempo (cosiddetta congruenza)." Dalle relative spiegazioni in merito alla congruenza temporale si evince: " I pagamenti retroattivi possono essere posti in compensazione sulle prestazioni finanziarie anticipate dall'aiuto sociale solo se le prestazioni in entrata e quelle dell'aiuto sociale concernono il medesimo periodo. Fondamentalmente, una compensazione presuppone dunque l'identità temporale, ossia la congruenza temporale. A titolo esemplificativo, la condizione della congruenza temporale non è adempiuta se a una persona beneficiaria del sostegno è accordata retroattivamente una rendita delle assicurazioni sociali che concerne, integralmente o parzialmente, un periodo in cui non era ancora stato erogato nessun aiuto sociale. Non è necessario effettuare un conteggio ogni mese (oppure ogni anno). Per esempio, le prestazioni delle assicurazioni sociali erogate retroattivamente per tre mesi saranno compensate globalmente con le prestazioni dell'aiuto sociale per i tre mesi corrispondenti. Le eccedenze e le prestazioni concernenti periodi antecedenti devono essere escluse dalla compensazione e imputate integralmente come reddito nel budget corrente dell'avente diritto." Circa la congruenza materiale è precisato che "per poter essere compensate, le prestazioni in entrata e le prestazioni finanziarie dell'aiuto sociale devono avere il medesimo scopo, ossia servire al mantenimento ". Riguardo alla funzione delle disposizioni CSIAS, in dottrina, C. Hänzi (Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011) rileva quanto segue: " In der Schweiz ist eine einheitliche Definition hinsichtlich der Ausgestaltung und der Höhe des Existenzminimum nicht vorhanden. Die verschiedenen Regelungen zum Existenzminimum in der Schweiz bilden kein kohärentes, geschlossenes System zur Sicherung und zum Schutze minimaler Voraussetzungen für ein menschenwürdiges Dasein. So besteht auch eine eigene Umschreibung und Ausgestaltung des Existenzminimums für den Leistungsbereich der Sozialhilfe. Die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe hat sich dieser Aufgabe angenommen und gibt im Rahmen ihrer Richtlinien Empfehlungen zuhanden der Sozialhilfeorgane des Bundes, der Kantone, der Gemeinden sowie der Organisationen der privaten Sozialhilfe ab. Damit bezweckt sie, angesichts der grossen föderalen Vielfalt, vor allem auch die Förderung einer gesamtschweizerischen Unterstützungspraxis, insbesondere im Bereich der materiellen Unterstützung. Die Richtlinien konkretisieren dabei nicht nur den Verfassungsauftrag

gemäss Art. 12 BV zur Existenzsicherung, sondern sie wollen grundsätzlich die Ausgestaltung eines sozialen Existenzminimums definieren, welches über dem absolut Notwendigen zu liegen kommt. Dabei wurde mit der letzten Revision ein Paradigmawechsel in der Konzeption der Richtlinien vollzogen, da die Grundsicherung ab dann mit einem Anreizsystem verknüpft wurde. Ausgerichtet ist das Unterstützungssystem der SKOS-Richtlinien auf längerfristig unterstützte Personen, die in einem Privathaushalt leben und fähig sind, den damit verbundenen Verpflichtungen nachzukommen. Allerdings zeichnen sich die Richtlinien nicht nur dadurch aus, dass sie ein Bemessungssystem für die jeweils angemessene Sozialhilfe für solche Haushalte beinhalten. Sie umschreiben bspw. auch die geltenden Zielsetzungen dieses Leistungsfeldes, die wesentlichen Grundprinzipien, die Rechte und Pflichten Unterstützter, die regeln bei der Auszahlung von Leistungen, die möglichen Sanktionen, die Massnahmen zur Integration oder die Verwandten- und Rückerstattungspflicht und erhalten eine Sammlung der Rechtsprechung, der kantonalen Sozialhilfegesetze sowie Praxishilfen. Sie sind damit eine eigentliche Referenz für die Sozialhilfepraxis. Die Richtlinien erlangen jedoch erst durch die kantonale Gesetzgebung, die kommunale Rechtsetzung und die Rechtsprechung Verbindlichkeit.“ (pag. 171-172). Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C\_228/2023 del

## **E. 6**

ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 8C\_141/2023 del 2 maggio 2023 consid. 4.1.; STF 8C\_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF 8C\_73/2022 del 26 gennaio 2023 consid. 4.3.2.-4.3.3.; STF 8C\_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; STF 9C\_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C\_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C\_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C\_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; STF 8C\_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195 e in DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 8C\_834/2016 del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.; STF 2C\_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3. 2.6. Per quanto attiene alle prestazioni ottenute indebitamente, l'art. 36 Las sancisce: " Le prestazioni indebitamente percepite vanno restituite alle condizioni di cui all'art. 26 Laps." Giusta l'art. 26 Laps: " La prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv. 1) Il diritto di esigere la restituzione è perentorio dopo un anno dal momento in cui l'organo amministrativo competente ha avuto conoscenza dell'indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione. (cpv. 2) La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell'unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave. (cpv. 3)." Il Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene all'art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata giurisprudenza del TCA e del Tribunale federali in materia di prestazioni complementari (cfr. Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26). Secondo l'art. 21 cpv. 4 Laps: "L'organo designato dalla legge speciale è inoltre competente per le revisioni e per le decisioni di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite." Ai sensi degli art. 48 Las e 2 Reg.Las competente a emettere decisioni sulle domande d'assistenza, come pure sulle relative modifiche, nonché in materia di rimborso è l'USSI. 2.7. Secondo la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile alla LPC e

quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra (cfr. consid. 2.7.), anche alla Laps, la richiesta di restituzione è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame (cfr. STF 8C\_665/2020 dell'8 giugno 2021 consid. 3.2.; STF 8C\_294/2018 del 28 giugno 2018 consid. 4.1.; STF C 128/06 del

## **E. 10**

maggio 2007 consid. 3; DTF 130 V 318 consid., 5.2.; DTF 126 V 42 consid. 2b). In effetti l'amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante (cfr. STF 9C\_200/2021 del 1° luglio 2021; DTF 126 V 23 consid. 4b, 126 V 46 consid. 2b, SVR 1997 ALV N° 101, p. 309 consid. 2a e riferimenti; DLA 1998 N. 15, pag. 76, consid. 3b) oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr. STF 8C\_562/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3.2.-3.3.; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, *Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht*, Zurigo 1994, ad art. 3 pag. 68). Per quel che concerne l'importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite generalmente valido. È infatti determinante l'insieme delle circostanze del singolo caso (RCC 1989 p. 547). È tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è, quindi, stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (cfr. STF 9C\_398/2021 del 22 febbraio 2022 consid. 5.3.; STF 9C\_321/2020 del 2 luglio 2021 consid. 7.3.2., parzialmente pubblicata in DTF 147 V 417; Widmer, *Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen*, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STF C 25/00 del 20 ottobre 2000). Il principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 vLAVS, analogo alle regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr. art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS e delle leggi ad essa correlate (art. 49 vLAI e art. 27 vLPC), nel senso che, se il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la restituzione costituirebbe un onere troppo grave (dal 1° gennaio 2003 cfr. art. 25 cpv. 1 LPGa; Valterio, *Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants*, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.). 2.8. Nel caso in esame dalle carte processuali emerge che RI 1, il 9 marzo 2023, ha inoltrato domanda di prestazioni assistenziali, completando la necessaria documentazione (cfr. doc. 55). Egli, già il 28 febbraio 2023, aveva firmato il documento "Procura, autorizzazione a fornire informazioni e compensazione", il quale indica espressamente, tra l'altro, che il richiedente e le persone facenti parte dell'unità di riferimento prendono atto che le prestazioni sociali riconosciute vanno ritenute quali anticipi se successivamente vengono concesse altre prestazioni ai sensi della legge, prestazioni delle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale (LAVS, LAI, LPC, LIPG, LAFam, LAINF, LAMal, LADI) e della previdenza professionale (LPP) e che l'organismo pubblico che ha effettuato dei versamenti a titolo di anticipo esigerà la corresponsione diretta dell'arretrato fino a concorrenza dei suoi anticipi e per il periodo che essi sono stati concessi. Nel modulo è inoltre precisato che il richiedente e le persone

facenti parte dell'unità di riferimento, " in caso di mancata o parziale compensazione od allorquando non dovesse risultare applicabile l'art. 32 Laps, sono comunque tenuti (e si impegnano in tal senso) a restituire quella parte di prestazioni alla quale non avrebbero avuto diritto computando la prestazione cantonale o federale riconosciuta retroattivamente" (cfr. doc. 54). Il 14 marzo 2023 il ricorrente ha, poi, sottoscritto la cessione di credito per versamenti effettuati a titolo di anticipo su prestazioni assicurative non ancora corrisposte in attesa della relativa decisione, dichiarando di cedere allo Stato del Cantone Ticino e per esso al Dipartimento della Sanità e della socialità, rappresentato dall'USSI, le rendite che gli sarebbero state concesse dalla \_\_\_\_\_ e autorizzando l'incasso da parte di USSI delle rendite nei limiti degli anticipi effettuati e che avrebbe effettuato l'Ente pubblico (cfr. doc. 33). Con decisione del 23 marzo 2023 l'USSI ha assegnato all'insorgente una prestazione assistenziale di fr. 1'787.-- mensili per il periodo dal mese di marzo al mese di agosto 2023 (cfr. doc. 205), poi aumentata a fr. 1'807.-- al mese da maggio ad agosto 2023 (cfr. doc. 196). Sempre il 23 marzo 2023 la parte resistente ha inviato alla \_\_\_\_\_ una richiesta di compensazione di pagamenti retroattivi, informandola di anticipare a RI 1, nell'attesa della decisione LPP, le prestazioni assistenziali e trasmettendole la cessione di credito firmata da quest'ultimo (cfr. doc. 32). In uno scritto del 24 marzo 2023 l'amministrazione ha altresì invitato il ricorrente a fornire, in occasione della successiva richiesta di rinnovo, in particolare aggiornamenti in merito alla richiesta di rendita LPP e alla domanda di prestazioni complementari, rendendolo comunque attento di voler immediatamente annunciare ogni cambiamento della sua situazione personale e finanziaria (cfr. doc. 209). Come visto nei fatti, nel mese di giugno 2023 a RI 1 è stata riconosciuta dalla propria Cassa pensioni una rendita di fr. 25'542.-- annui a far tempo dal 1° febbraio 2023. Il primo versamento mensile di fr. 2'129.-- è stato stabilito per il 14 luglio 2023, mentre le rendite retroattive da febbraio a giugno 2023 di complessivi fr. 10'645.-- gli sarebbero state corrisposte con valuta al 30 giugno 2023 (cfr. doc. 25; consid. 1.1.). Il 7 luglio 2023 \_\_\_\_\_, operatrice sociale della \_\_\_\_\_, ha comunicato all'USSI quanto deciso dalla Cassa pensioni del ricorrente (cfr. doc. 26). L'USSI, l'8 agosto 2023, siccome la Cassa pensioni, contrariamente alla sua domanda del 23 marzo 2023 (cfr. doc. 32), non ha proceduto alla compensazione, ha chiesto a RI 1 il rimborso, ex art. 33 lett. a Las, di fr. 9'740.95, corrispondenti alle prestazioni assistenziali ordinarie e speciali elargitegli da marzo a luglio 2023 (cfr. doc. 23-24; consid. 1.2.). Il provvedimento dell'8 agosto 2023 è stato confermato con decisione su reclamo del 16 gennaio 2024 (cfr. doc. A; consid. 1.4.).

2.9. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte evidenzia che la circostanza che all'insorgente sia stata assegnata una rendita LPP con effetto retroattivo a un periodo, coincidente con il lasso di tempo in cui il medesimo ha percepito prestazioni assistenziali è una di quelle contemplate dall'art. 33 cpv. 1 Las che fondano un obbligo di rimborso delle prestazioni assistenziali. In effetti la lett. a dell'art. 33 cpv. 1 Las prevede che le prestazioni assistenziali corrisposte a maggiorenni vanno rimborsate quando vengono effettuati dei versamenti a titolo di anticipo su prestazioni assicurative non ancora corrisposte, al momento in cui tali prestazioni saranno esigibili. L'autorità può parimenti esigere che le si versino direttamente gli arretrati (art. 32 Laps (cfr. consid. 2.3.)). L'art. 32 cpv. 1 Laps, relativo al versamento diretto di prestazioni arretrate a terzi che hanno effettuato anticipi, enuncia che l'organismo pubblico che, in vista della concessione di un'altra prestazione sociale ai sensi della presente legge, di un sussidio per la riduzione dei premi per l'assicurazione di base contro le malattie o di una prestazione delle assicurazioni sociali, ha effettuato anticipi di prestazioni sociali ai sensi della presente legge, può esigere

che gli si versi direttamente l'arretrato, fino a concorrenza dei suoi anticipi e per il periodo nel quale essi sono stati concessi. Per quanto concerne il principio del rimborso, l'amministrazione, ritenuto che la sua domanda di compensazione formulata all'attenzione della Cassa pensioni il 23 marzo 2023 è rimasta inevasa (cfr. consid. 2.8.), ha, quindi, a ragione richiesto l'8 agosto 2023 all'insorgente di rimborsare le prestazioni assistenziali erogategli in quei mesi nel 2023 per i quali, susseguentemente, gli sono state riconosciute le rendite LPP retroattive (cfr. consid. 1.2.; 2.8.). Per inciso la censura secondo cui il ricorrente aveva inteso il documento sottoscritto il 28 febbraio 2023 (cfr. doc. 54; consid. 2.8.) soltanto quale autorizzazione al trattamento dei dati e non come procura ai fini della compensazione (cfr. doc. V; consid. 1.7.) si rivela infondata. Il modulo in questione, firmato d'altronde dall'insorgente, menziona già nel titolo ("Procura, autorizzazione a fornire informazioni e compensazione") la compensazione e indica chiaramente, da un lato, che le prestazioni sociali riconosciute vanno ritenute quali anticipi se successivamente vengono concesse altre prestazioni ai sensi della legge, ad esempio prestazioni della previdenza professionale (LPP). Dall'altro, che l'organismo pubblico che ha effettuato dei versamenti a titolo di anticipo esigerà la corresponsione diretta dell'arretrato fino a concorrenza dei suoi anticipi e per il periodo che essi sono stati concessi, rispettivamente che in caso di mancata o parziale compensazione od allorquando non dovesse risultare applicabile l'art. 32 Laps, il richiedente è tenuto (e si impegna in tal senso) a restituire quella parte di prestazioni alla quale non avrebbero avuto diritto computando la prestazione riconosciuta retroattivamente (cfr. doc. 54; consid. 2.8.). 2.10. Relativamente all'importo del rimborso di fr. 9'740.95, pari alle prestazioni assistenziali ordinarie da marzo a luglio 2023 di fr. 8'995.--, sommate alle prestazioni speciali di fr. 745.95 per il lasso di tempo marzo - giugno 2023 (cfr. doc. 23-24; 29-31), va tuttavia osservato che il rimborso riguarda unicamente le prestazioni assistenziali versate quale anticipo, ossia quelle relative a periodi per i quali in seguito sono state erogate prestazioni retroattive, ad esempio, di un'assicurazione sociale federale (cfr. consid. 2.5.). In concreto le prestazioni assistenziali sono state versate al ricorrente per i mesi da marzo a luglio 2023 quale anticipo rispetto alle rendite della previdenza professionale (cfr. doc. 33; consid. 2.8.). La Cassa pensioni del ricorrente, nel mese di giugno 2023, gli ha poi riconosciuto una rendita corrente con effetto dal mese di luglio 2023 e delle rendite retroattive per i mesi da marzo a giugno 2023 (cfr. doc. 25; consid. 1.1.; 2.8.). Le rendite LPP retroattive riguardanti i mesi da marzo a giugno 2023 giustificano, dunque, la richiesta di rimborso ex art. 33 cpv. 1 lett. a Las delle prestazioni assistenziali (ordinarie + speciali) corrisposte per i mesi da marzo a giugno 2023. La rendita LPP relativa al mese di febbraio 2023 non può, invece, legittimare alcuna domanda di rimborso, visto che per tale mese l'assistenza sociale non ha proceduto ad anticipare alcunché, il relativo diritto essendo iniziato il 1° marzo 2023. 2.11. Nemmeno è possibile richiedere il rimborso ex art. 33 cpv. 1 lett. a Las della prestazione assistenziale ordinaria erogata all'insorgente per il mese di luglio 2023 di fr. 1'807.-- (cfr. doc. 196; consid. 2.8.). Come visto, la Cassa pensioni già nel mese di giugno 2023 ha stabilito il diritto del ricorrente a una rendita LPP con effetto dal 1° febbraio 2023. Le prestazioni retroattive riguardano i mesi da febbraio a giugno 2023, mentre per luglio 2023 è stato indicato che la rendita sarebbe stata versata il 14 luglio 2023 (cfr. doc. 25). Il TCA non ignora che quando l'USSI è venuto a conoscenza della decisione della Cassa pensioni, il 7 luglio 2023 (cfr. doc. 26; consid. 2.8.), la prestazione assistenziale ordinaria relativa al mese di luglio 2023 poteva a quel momento essere stata corrisposta (cfr. art. 6 cpv. 1 Reg. Las: "le prestazioni assistenziali vengono di regola versate anticipatamente al richiedente entro il dieci di ogni mese"). In ogni caso,

però, la rendita LPP di luglio 2023 era stata deliberata nel mese di giugno 2023 (la comunicazione della \_\_\_\_\_ risale al 20 giugno 2023; cfr. doc. 25; consid. 1.1.) e il relativo versamento già fissato al 14 luglio 2023. In tale situazione la prestazione assistenziale di luglio 2023 non corrisponde a un vero e proprio anticipo. Allorché il ricorrente l'ha ricevuta, sapeva con certezza che per quel mese avrebbe riscosso parimenti la rendita LPP. In riferimento alla prestazione assistenziale di luglio 2023 è, per contro, possibile, se del caso, ordinarne - ai sensi degli art. 36 Las e 26 Laps - la restituzione, istituto giuridico riguardante coloro i quali hanno beneficiato di prestazioni a cui, da un profilo oggettivo, non avevano diritto (cfr. consid. 2.6.-2.7.).

2.12. Ritenuto che le rendite LPP mensili accordate al ricorrente dalla propria Cassa pensioni vengono, di regola, versate il giorno 15 del mese (cfr. doc. 25), è altamente verosimile che la prestazione del secondo pilastro dei mesi da febbraio a giugno 2023 sarebbe servita a far fronte alle spese di ciascuno dei mesi ai quali si riferisce. In simili condizioni, neppure potrebbe entrare in linea di conto ai fini del rimborso delle prestazioni assistenziali di luglio 2023 l'applicazione, per analogia, della prassi dell'assistenza sociale, utilizzata nell'ambito del calcolo della prestazione, nonché della restituzione e avallata dal Tribunale federale (cfr. STF 8C\_675/2019 del 26 novembre 2019 consid. 2.3., che ha confermato la STCA 42.2019.23-24 del 4 settembre 2019; STF 8C\_648/2018 del 7 gennaio 2019), di tenere conto di un reddito corrisposto a fine mese per il mese successivo (in casu, per ipotesi, considerando ogni rendita retroattiva LPP da febbraio a giugno 2023 per il mese successivo a quello di riferimento). In effetti la prassi stessa prevede che non si possa procedere in tal senso qualora il reddito in questione sia stato utilizzato immediatamente per pagare le fatture ancora scoperte del mese in cui è stato versato (cfr. STCA 42.2023.25 del 14 agosto 2023 consid. 2.8.; STCA 42.2022.28 del 12 settembre 2022 consid. 2.9. e 2.10.; STCA 42.2021.46 del 16 agosto 2021 consid. 2.5.; STCA 42.2013.27 del 17 luglio 2014 consid. 2.9.; STCA 42.2011.8 del 24 agosto 2011; STCA 42.2007.4 del 1° ottobre 2007).

2.13. In esito a quanto precede, occorre concludere che, come stabilito sopra, la richiesta di rimborso emessa nei confronti dell'insorgente è fondata per quanto riguarda il periodo marzo - giugno 2023, a esclusione del mese di luglio 2023 (cfr. consid. 2.10-2.11). La somma da rimborsare ex art. 33 cpv. 1 lett. a Las è pari, dunque, a fr. 7'933.95 (fr. 9'740.85 importo totale delle prestazioni assistenziali percepite da marzo a luglio 2023 - fr. 1'807 prestazione assistenziale ordinaria del mese di luglio 2023; cfr. doc. 196).

2.14. Nella presente evenienza, come sottolineato dall'amministrazione (cfr. doc. A; III), non si è peraltro confrontati con una delle situazioni di cui all'art. 35 cpv. 1 Las che escludono l'obbligo di rimborso, e meglio non si tratta di prestazioni assistenziali ottenute dal beneficiario prima dell'età di 18 anni compiuti, rispettivamente di prestazioni assistenziali ottenute nel quadro dell'inserimento sociale e professionale (cfr. consid. 2.3.). In relazione, infine, all'art. 43 Las secondo cui l'autorità cantonale può rinunciare totalmente o parzialmente al rimborso o al regresso se le circostanze lo giustificano (cfr. il Messaggio 1651 del 5 giugno 1970 riguardante la legge sull'assistenza sociale e il relativo rapporto della Commissione della legislazione) giova rammentare che tale disposto è una mera disposizione potestativa (cfr. consid. 2.3.). A titolo abbondanziale è utile rilevare che nel caso del rimborso non è previsto il condono, a differenza di quanto contemplato per la restituzione (cfr. art. 26 cpv. 3 Laps; 25 cpv. 1 Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali - LPGA; consid. 2.6.). In effetti la Las precisa specificatamente che il rinvio all'art. 26 Laps che contempla l'istituto del condono si riferisce solo alle prestazioni ottenute indebitamente (cfr. art. 36 Las; consid. 2.6.), (cfr. STCA 42.2022.10-11

dell'11 luglio 2022 consid. 2.13.; STCA 42.2021.9 del 3 maggio 2021 consid. 2.3., il cui ricorso al TF da parte del beneficiario di prestazioni assistenziali a cui è stato richiesto il rimborso è stato respinto con giudizio 8C\_427/2021 del 7 settembre 2021; STCA 42.2020.15 del 22 febbraio 2021 consid. 2.11.). 2.15. In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l'art. 65 cpv. 1 Las ). L'art. 29 Lptca enuncia: " 1 La procedura è gratuita per le parti. 2 La procedura di ricorso concernente le controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità è soggetta a spese; l'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. 3 Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura. 4 Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1'000 franchi." L'art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti ; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L'art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l'art. 61 lett. f bis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. In concreto, trattandosi del settore dell'assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell'attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell'ambito dell'assistenza sociale, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023 consid. 2.14.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio 8C\_382/2023, 8C\_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C\_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2022.7 del 23 maggio 2022; STCA 42.2022.14 dell'11 maggio 2022; STCA 42.2022.3+9 del 30 marzo 2022).

## **E. 18**

marzo 2024

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera



A titolo abbondanziale si rileva che alla presente fattispecie va applicato l'art. 35 Las che prevede i motivi secondo cui si può prescindere dal richiedere il rimborso delle prestazioni assistenziali.

Le argomentazioni del reclamante a giustificazione di un'esclusione non sono in grado di rimborsare le somme da voi richieste a titolo di rimborso non possono tuttavia essere seguite, non adempiendone i presupposti. ( ) (Doc. A)

1.5. RI 1 ha ricorso tempestivamente al TCA, ribadendo di non essere nelle condizioni per poter rimborsare l'USSI e spiegando che la somma retroattiva di fr. 10'645.-- è stata utilizzata per far fronte alle spese arretrate e sanare i debiti contratti quando non aveva ulteriori entrate se non l'ammontare di fr. 2'120 del secondo pilastro che non era sufficiente per provvedere al proprio sostentamento. Egli ha puntualizzato che dopo dieci mesi la Cassa di compensazione AVS/AI/IPG gli ha assegnato una prestazione complementare di fr. 323.-- mensili, per cui non è in grado di rifondere quanto richiestogli (cfr. doc. I).

1.6. Con risposta del 19 febbraio 2024 l'USSI ha postulato la reiezione dell'impugnativa, evidenziando segnatamente che il ricorrente era ben informato che l'USSI gli avrebbe concesso le prestazioni assistenziali quale anticipo della rendita di invalidità della propria cassa pensione e che, una volta ricevute le rendite retroattive dalla LPP, le stesse sarebbero dovute essere rimborsate all'USSI. In particolare nel documento da egli firmato il 28 febbraio 2023, al punto 3), vi è chiaramente indicato che in caso di mancata o parziale compensazione od allorquando non dovesse risultare applicabile l'art. 32 Laps, sono comunque tenuti (e si impegnano in tal senso) a restituire quella parte di prestazioni alla quale non avrebbero avuto diritto computando la prestazione cantonale o federale riconosciuta retroattivamente (cfr. doc. III).

1.7. L'insorgente si è espresso nuovamente in merito alla fattispecie con scritto del 23 febbraio 2024, nel quale ha asserito, in particolare, che il documento firmato il 28 febbraio 2023 gli era stato sottoposto come autorizzazione al trattamento dati e da lui non inteso quale procura autorizzativa per eventuali compensazioni. Egli ha, poi, informato che dal 1° gennaio 2024 si è dovuto trasferire in Italia, a \_\_\_\_\_, in quanto le attuali entrate non gli consentono di poter vivere in Svizzera (cfr. doc. V + 1/2).

1.8. Il doc. V e i relativi allegati sono stati trasmessi all'amministrazione per conoscenza (cfr. doc. VI).

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se, a ragione o meno, l'USSI abbia chiesto a RI 1 il rimborso di fr. 9'740.95, corrispondenti alle prestazioni assistenziali percepite da marzo a luglio 2023, a seguito del riconoscimento al medesimo di rendite retroattive LPP da febbraio a giugno 2023.

2.2. Secondo l'art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17 Las).

Al riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall'art. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell'8 maggio 2002, pag. 2).

La natura, l'ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).

Essi si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).

Questa distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell'8 maggio 2002, pag. 3).

Inoltre le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).

Relativamente alle prestazioni ordinarie l'art. 18 Las enuncia:

"Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia di intervento ai sensi dell'art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)

Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente. (cpv. 2)."

Ai sensi dell'art. 22 Las il reddito disponibile residuale è quello definito dagli art. da 5 a 9 Laps, tenuto conto di alcune deroghe di cui all'art. 22 Las e corrisponde alla differenza tra la somma dei redditi computabili - art. 22 Las e 6 Laps - e la somma delle spese computabili - art. 22 Las e 7-9 Laps - delle persone componenti l'unità di riferimento.

Ex art. 19 Las, concernente la soglia di intervento, poi:

"La soglia di intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga all'art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale."

2.3. L'art. 33 Las prevede che le prestazioni assistenziali corrisposte a maggiorenni vanno rimborsate:

- a) quando vengono effettuati dei versamenti a titolo di anticipo su prestazioni assicurative non ancora corrisposte, al momento in cui tali prestazioni saranno esigibili. L'autorità può parimenti esigere che le si versino direttamente gli arretrati (art. 32 Laps);
- b) in caso di acquisizione di una sostanza rilevante;
- c) in caso di eredità lasciata dal beneficiario deceduto.

Giusta l'art. 35 cpv. 1 Las non vi è obbligo di rimborso per le prestazioni assistenziali per il beneficiario di prestazioni assistenziali da lui ottenute prima dell'età di 18 anni compiuti (lett. a); (lett. b abrogata); per le prestazioni assistenziali ottenute nel quadro dell'inserimento sociale e professionale previsto dal Capitolo IIa (lett. c).

Ai sensi dell'art. 42 Las, concernente la prescrizione, il diritto di rimborso e l'azione di regresso si prescrivono dopo un anno dal giorno in cui l'Autorità Cantonale ha avuto conoscenza dei diritti dello Stato e, in ogni caso, dopo dieci anni dal giorno in cui la prestazione assistenziale è stata corrisposta.

L'art. 43 Las enuncia che l'Autorità cantonale può rinunciare totalmente o parzialmente al rimborso o al regresso se le circostanze lo giustificano.

L'art. 43 Las è ad ogni modo una mera disposizione potestativa (cfr. STF 8C\_418/2020 del 7 settembre 2020 consid. 6.4.).

■ ■ ■ 2.4. A proposito dell'art. 33 Las, nel Messaggio 5250 dell'8 maggio 2002 relativo alla Modifica della legge sull'assistenza sociale, il Consiglio di Stato si era così espresso:

"Il nuovo art. 33, rispetto a quello attualmente in vigore, limita e precisa le circostanze nelle quali sussiste un obbligo di rimborso delle prestazioni assistenziali, in adeguamento alla prassi già attualmente diffusa (e in riferimento alle norme della CSIAS riviste nel 1998 e nel 2000): sono considerate unicamente le situazioni in cui le prestazioni assistenziali sono versate quali anticipo su prestazioni assicurative e i casi di acquisizione di sostanza (vincite, eredità).

Si tratta, come raccomanda la CSIAS, di non scoraggiare il reinserimento professionale e la riconquista dell'autonomia con la minaccia di pignorare il salario per rimborsare le prestazioni assistenziali (evitare la cosiddetta - trappola della povertà)."

Nel suo rapporto del 5 novembre 2002 la Commissione della gestione e delle finanze aveva al riguardo rilevato:

"Il nuovo art. 33 limita e precisa le circostanze nelle quali sussiste un obbligo di rimborso delle prestazioni assistenziali.

In base alle direttive della COSAS il rimborso deve avvenire nei seguenti casi:

- prestazioni di sostegno sociale indebitamente percepite;
- versamenti a titolo di anticipo su prestazioni assicurative non ancora corrisposte;
- eredità lasciata dal beneficiario deceduto;
- acquisizione di una sostanza rilevante durante il periodo in cui sono state versate delle prestazioni di sostegno sociale o successivamente, durante il periodo di prescrizione previsto dalla legislazione cantonale."

Nel rapporto del 28 giugno 2017 della Commissione della legislazione sull'iniziativa parlamentare elaborata 20 giugno 2016 IE462 presentata nella forma elaborata da Amanda Rückert e cofirmatari per prolungare la prescrizione nel diritto di chiedere il rimborso delle prestazioni assistenziali, figurano in particolare le seguenti considerazioni:

2.5. Le linee guida della Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale (CSIAS), valide dal 1° gennaio 2021 (cfr. <https://skos.ch/it/norme-csias/consultare-le-norme>), al p.to E.2.2., concernente il concetto di anticipo di prestazioni in relazione alle prestazioni percepite debitamente, prevedono:

Dalle relative spiegazioni in merito alla congruenza temporale si evince:

A titolo esemplificativo, la condizione della congruenza temporale non è adempiuta se a una persona beneficiaria del sostegno è accordata retroattivamente una rendita delle assicurazioni sociali che concerne, integralmente o parzialmente, un periodo in cui non era ancora stato erogato nessun aiuto sociale.

Non è necessario effettuare un conteggio ogni mese (oppure ogni anno). Per esempio, le prestazioni delle assicurazioni sociali erogate retroattivamente per tre mesi saranno compensate globalmente con le prestazioni dell'aiuto sociale per i tre mesi corrispondenti.

Le eccedenze e le prestazioni concernenti periodi antecedenti devono essere escluse dalla compensazione e imputate integralmente come reddito nel budget corrente dell'avente diritto. ■

Circa la congruenza materiale è precisato che per poter essere compensate, le prestazioni in entrata e le prestazioni finanziarie dell'aiuto sociale devono avere il medesimo scopo, ossia servire al mantenimento.

Riguardo alla funzione delle disposizioni CSIAS, in dottrina, C. Hänzi (Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011) rileva quanto segue:

"In der Schweiz ist eine einheitliche Definition hinsichtlich der Ausgestaltung und der Höhe des Existenzminimum nicht vorhanden. Die verschiedenen Regelungen zum Existenzminimum in der Schweiz bilden kein kohärentes, geschlossenes System zur Sicherung und zum Schutze minimaler Voraussetzungen für ein menschenwürdiges Dasein. So besteht auch eine eigene Umschreibung und Ausgestaltung des Existenzminimums für den Leistungsbereich der Sozialhilfe. Die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe hat sich dieser Aufgabe angenommen und gibt im Rahmen ihrer Richtlinien Empfehlungen zuhanden der Sozialhilfeorgane des Bundes, der Kantone, der Gemeinden sowie der Organisationen der privaten Sozialhilfe ab. Damit bezweckt sie, angesichts der grossen föderalen Vielfalt, vor allem auch die Förderung einer gesamtschweizerischen Unterstützungspraxis, insbesondere im Bereich der materiellen Unterstützung. Die Richtlinien konkretisieren dabei nicht nur den Verfassungsauftrag gemäss Art. 12 BV zur Existenzsicherung, sondern sie wollen grundsätzlich die Ausgestaltung eines sozialen Existenzminimums definieren, welches über dem absolut Notwendigen zu liegen kommt. Dabei wurde mit der letzten Revision ein Paradigmawechsel in der Konzeption der Richtlinien vollzogen, da die Grundsicherung ab dann mit einem Anreizsystem verknüpft wurde. Ausgerichtet ist das Unterstützungssystem der SKOS-Richtlinien auf längerfristig unterstützte Personen, die in einem Privathaushalt leben und fähig sind, den damit verbundenen Verpflichtungen nachzukommen. Allerdings zeichnen sich die Richtlinien nicht nur dadurch aus, dass sie ein Bemessungssystem für die jeweils angemessene Sozialhilfe für solche Haushalte beinhalten. Sie umschreiben bspw. auch die geltenden Zielsetzungen dieses Leistungsfeldes, die wesentlichen Grundprinzipien, die Rechte und Pflichten Unterstützter, die regeln bei der Auszahlung von Leistungen, die möglichen Sanktionen, die Massnahmen zur Integration oder die Verwandten- und Rückerstattungspflicht und erhalten eine Sammlung der Rechtsprechung, der kantonalen Sozialhilfegesetze sowie Praxishilfen. Sie sind damit eine eigentliche Referenz für die Sozialhilfepraxis. Die Richtlinien erlangen jedoch erst durch die kantonale Gesetzgebung, die kommunale Rechtsetzung und die Rechtsprechung Verbindlichkeit." (pag. 171-172).

Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C\_228/2023 del 6 ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 8C\_141/2023 del 2 maggio 2023 consid. 4.1.; STF 8C\_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF 8C\_73/2022 del 26 gennaio 2023 consid. 4.3.2.-4.3.3.; STF 8C\_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; STF 9C\_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C\_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C\_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C\_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; STF 8C\_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195 e in DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 8C\_834/2016 del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.; STF 2C\_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3.

2.8. Nel caso in esame dalle carte processuali emerge che RI 1, il 9 marzo 2023, ha inoltrato domanda di prestazioni assistenziali, completando la necessaria documentazione (cfr. doc. 55).

Come visto nei fatti, nel mese di giugno 2023 a RI 1 è stata riconosciuta dalla propria Cassa pensioni una rendita di fr. 25'542.-- annui a far tempo dal 1° febbraio 2023.

Il primo versamento mensile di fr. 2'129.-- è stato stabilito per il 14 luglio 2023, mentre le rendite retroattive da febbraio a giugno 2023 di complessivi fr. 10'645.-- gli sarebbero state corrisposte con valuta al 30 giugno 2023 (cfr. doc. 25; consid. 1.1.).

L■USSI, l■8 agosto 2023, siccome la Cassa pensioni, contrariamente alla sua domanda del

### **E. 23**

marzo 2023 è rimasta inevasa (cfr. consid. 2.8.), ha, quindi, a ragione richiesto l■8 agosto 2023 all■insorgente di rimborsare le prestazioni assistenziali erogategli in quei mesi nel 2023 per i quali, susseguentemente, gli sono state riconosciute le rendite LPP retroattive (cfr. consid. 1.2.; 2.8.).

2.10. Relativamente all■importo del rimborso di fr. 9'740.95, pari alle prestazioni assistenziali ordinarie da marzo a luglio 2023 di fr. 8'995.--, sommate alle prestazioni speciali di fr. 745.95 per il lasso di tempo marzo - giugno 2023 (cfr. doc. 23-24; 29-31), va tuttavia osservato che il rimborso riguarda unicamente le prestazioni assistenziali versate quale anticipo, ossia quelle relative a periodi per i quali in seguito sono state erogate prestazioni retroattive, ad esempio, di un■assicurazione sociale federale (cfr. consid. 2.5.).

2.14. Nella presente evenienza, come sottolineato dall■amministrazione (cfr. doc. A; III), non si è peraltro confrontati con una delle situazioni di cui all■art. 35 cpv. 1 Las che escludono l■obbligo di rimborso, e meglio non si tratta di prestazioni assistenziali ottenute dal beneficiario prima dell'età di 18 anni compiuti, rispettivamente di prestazioni assistenziali ottenute nel quadro dell'inserimento sociale e professionale (cfr. consid. 2.3.).

In relazione, infine, all■art. 43 Las secondo cui l■autorità cantonale può rinunciare totalmente o parzialmente al rimborso o al regresso se le circostanze lo giustificano (cfr. il Messaggio 1651 del 5 giugno 1970 riguardante la legge sull■assistenza sociale e il relativo rapporto della Commissione della legislazione) giova rammentare che tale disposto è una mera disposizione potestativa (cfr. consid. 2.3.).

2.15. In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l■art. 65 cpv. 1 Las).

L■art. 29 Lptca enuncia:

"1La procedura è gratuita per le parti.

2La procedura di ricorso concernente le controversie relative all■assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell■assicurazione per l■invalidità è soggetta a spese; l■entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1'000 franchi.

L'art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L'art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l'art. 61 lett. fbisLPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In concreto, trattandosi del settore dell'assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell'attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell'ambito dell'assistenza sociale, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023 consid. 2.14.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio 8C\_382/2023, 8C\_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C\_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2022.7 del 23 maggio 2022; STCA 42.2022.14 dell'11 maggio 2022; STCA 42.2022.3+9 del 30 marzo 2022).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.